



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 11 dicembre 2024

NUMERO AFFARE 01308/2023

OGGETTO:
Ministero dell'interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Sabrina Ciaffaràfà, contro l’annullamento:

- della delibera n. 66/2023 della Giunta comunale del Comune di Grosseto avente ad oggetto l’approvazione del verbale della Commissione toponomastica del 30.1.2023, nella parte in cui approva la denominazione di una strada all’On. Giorgio Almirante;
- del verbale della Commissione toponomastica del Comune del 30.1.2023 richiamato dalla delibera G.C. n. 66/2023;
- della delibera del Consiglio comunale n. 59 del 25.5.2023, concernente l’approvazione a maggioranza della volontà espressa con il suddetto atto dall’organo esecutivo dell’Ente;
- della delibera del Consiglio comunale n. 70 del 16.4.2018 di approvazione di una mozione finalizzata all’intitolazione di una strada all’On. Giorgio Almirante;
- della circolare n. 82 del 23.6.2023 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno avente ad oggetto “Toponomastica. Attribuzione delle denominazioni a piazze o strade”;

LA SEZIONE

Visto il ricorso;
Vista la nota di trasmissione prot n. 12475 del 6.11.23 della relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antonella De Miro;

Premesso:

1.-La ricorrente impugna gli atti in epigrafe indicati deducendo a sostegno delle proprie ragioni i seguenti profili di illegittimità:

- Violazione della l. n.241 del 1990 art. 3 per carenza assoluta di motivazione; violazione dell’art. 1 della legge n. 1188/1927 per omessa applicazione del procedimento previsto per l’intitolazione e l’omissione dei nulla osta e pareri del Prefetto e della locale Società di Storia Patria; violazione di legge da parte della circolare n. 82 del 23.6.2023 rispetto alla normativa di riferimento legge n.1188/1927 e al principio di legalità espresso dall’art. 97 della Costituzione;
- eccesso di potere per difetto di istruttoria e mancata valutazione delle circostanze di fatto e di diritto sottese al procedimento deliberativo (esercizio della discrezionalità amministrativa).

2.- Il Ministero con la relazione istruttoria precisa che, successivamente alla proposizione del ricorso straordinario (11 luglio 2023), sono intervenuti altri atti avverso i quali non è stata formulata impugnazione o comunque l’impugnazione non è stata estesa. Si tratta in particolare:

- della deliberazione del Consiglio comunale di Grosseto n. 103 del 31 luglio 2023, con la quale è stata respinta la mozione, presentata dalla minoranza, avente ad oggetto “Revoca intitolazione via Almirante, via Berlinguer, via Pacificazione nazionale”;
- del parere in data 13 luglio 2023 della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio delle province di Siena e Grosseto, concernente il rilascio del parere positivo alla nuova denominazione delle strade;
- del nulla osta in data 11 settembre 2023 del Prefetto di Grosseto alla intitolazione delle strade di cui alla sopracitata delibera del Consiglio comunale n. 66 del 14 marzo 2023.

Il Ministero, al fine di una più ampia conoscenza della vicenda, riferisce altresì che:

- il Consiglio comunale di Grosseto, nella seduta del 16 aprile 2018, approvava a maggioranza la deliberazione n. 70 avente ad oggetto una mozione con la quale si invitava la Giunta a portare la mozione stessa all’Ufficio Toponomastica “per l’intitolazione di una via, strada, piazza a Giorgio Almirante politico italiano, una via strada o piazza a Enrico Berlinguer, politico italiano e una strada o piazza intitolata Pacificazione Nazionale”.
- Rispetto alle motivazioni sottese alla intitolazione di una strada all’on. Giorgio Almirante, nella delibera di Consiglio comunale n. 70/2018, si dichiarava che “*Giorgio Almirante, uomo politico tra i fondatori del Movimento Sociale Italiano, di cui è stato per molti anni segretario nazionale, è stato eletto nel parlamento italiano per 40 anni consecutivi, è stato altresì parlamentare europeo e, che prima di ogni altro ha sostenuto un’originale e moderna proposta politica, fondata sulla pacificazione tra gli italiani dopo gli eventi successivi all’otto settembre 1943, culminati con la guerra fratricida tra gli italiani*”. Si aggiunge, altresì, che “*intitolare a Giorgio Almirante e a Enrico Berlinguer una strada nel nostro comune s’inquadra non solo e non tanto nel riconoscimento pubblico del ruolo che Almirante e Berlinguer hanno indubbiamente avuto nella politica nazionale ed europea del secondo dopoguerra, ma riconosce il loro contributo alla costruzione di una matura democrazia nella nascente Repubblica italiana durante un periodo storico di forti contrapposizioni ideologiche, spesso sfociate in episodi violenti e terroristici, che Almirante e Berlinguer hanno sempre combattuto con lealtà e coraggio*”.
- Dopo cinque anni dall’approvazione della predetta mozione, la Giunta comunale, con la deliberazione n. 66 del 14.3.2023, decideva, nell’ambito della lottizzazione di zona “il Poggione”, di denominare tratti stradali come “via della Pacificazione Nazionale”, disponendo di attribuire, al lato sinistro della lottizzazione, il nome di “via Enrico Berlinguer” e, al lato destro della medesima, quello di “via Giorgio Almirante”. L’organo esecutivo dell’Ente disponeva, altresì, la trasmissione dell’atto medesimo alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza.
- Successivamente, il Consiglio comunale, con la deliberazione n. 59 del 25.5.2023, approvava a maggioranza la mozione presentata da alcuni consiglieri comunali per confermare la volontà espressa negli atti precedentemente assunti dagli organi di governo dell’Ente.

Viene anche precisato che, al momento della proposizione del ricorso, non risultava adottato da parte del Prefetto di Grosseto alcun atto autorizzatorio rispetto alle nuove denominazioni stradali. Infatti, il nulla osta veniva rilasciato in data 11 settembre 2023, a seguito di un’approfondita istruttoria effettuata in relazione alle specifiche competenze attribuite al Prefetto e successivamente all’acquisizione dei pareri – obbligatori, ma non vincolanti – rilasciati dalla Deputazione di Storia Patria e dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio. Il predetto atto aurotizzatorio faceva, altresì, seguito ad una specifica riunione tecnica di coordinamento delle Forze dell’Ordine, tenutasi presso la Prefettura di Grosseto in data 22 giugno 2023, nel corso della quale sono state esaminate le possibili problematiche di ordine e sicurezza pubblica che l’intitolazione deliberata dal comune di Grosseto avrebbe eventualmente potuto determinare.

Detto atto autorizzativo del Prefetto non è stato oggetto di impugnazione.

Considerato:

1.-Dagli atti si ricava che il ricorso non è meritevole di accoglimento.

2.- A riguardo, la Sezione osserva che risulta infondato il primo motivo di ricorso, concernente la violazione dell’art. 3 l. n.241/1990 per carenza assoluta di motivazione”. Infatti, la delibera di Giunta comunale n. 66/2023 richiama espressamente il verbale relativo alla seduta del 30 gennaio 2023 della locale Commissione toponomastica, che trova il suo presupposto nella surrichiamata delibera di Consiglio comunale n. 70/2018.

3.- Parimenti, risulta infondato il secondo motivo di ricorso, concernente la “violazione dell’art. 1 l. 1188/1927 per omessa applicazione del procedimento previsto per l’intitolazione e l’omissione dei nulla osta e pareri del Prefetto e della locale Società di Storia Patria”. Infatti, correttamente la delibera di Giunta avversata precede la richiesta di autorizzazione al Prefetto.

4.- Da una lettura sistematica del quadro normativo vigente (legge 23 giugno 1927, n. 1188; art. 10 legge 24 dicembre 1954, n. 1228; artt. 41-45 e 51 e segg. decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223; artt. 98 e 99 decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) si desume che il Comune è l’esclusivo titolare della funzione amministrativa di toponomastica, mentre il Prefetto è chiamato a rilasciare o meno l’autorizzazione basandosi su ragioni di tutela dell’ordine pubblico o esigenze di regolarità anagrafica.

Ne segue che il corretto procedimento per l’intitolazione di nuove strade si articola in due fasi, la prima delle quali consta della delibera di Giunta comunale e, la seconda, del nulla osta del Prefetto. Di guisa che, in assenza di una preventiva deliberazione di Giunta non vi sarebbe alcuna ipotesi di intitolazione da sottoporre al vaglio prefettizio.

5.- In ultimo, è infondata la censura rivolta alla circolare ministeriale n.82 del 23.6.2023, ritenuta adottata in contrasto con la legge n. 1188/1927 e con l’art. 97 della Costituzione. Essa è una circolare interpretativa destinata a garantire un’uniforme applicazione delle norme che ripartiscono le competenze tra Prefetture e Comuni in ordine alla toponomastica stradale, mantenendo in capo al Prefetto non soltanto l’ “esercizio meramente tecnico di verifica dell’esattezza anagrafica dei dati, dell’assenza di duplicazioni e dell’esclusione delle valutazioni di carattere storico dell’intitolazione”, secondo l’assunto di parte ricorrente, ma anche l’esercizio di un più ampio potere valutativo discrezionale sotto il profilo delle condizioni afferenti l’ordine pubblico, nel caso di specie ben esercitato dal Prefetto di Grosseto.

6.-Pertanto, il ricorso deve essere respinto.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

L'ESTENSORE
Antonella De Miro

IL PRESIDENTE
Roberto Garofoli

IL SEGRETARIO
Elisabetta Argiolas